



*Coordinamento Nazionale  
FP CGIL –Corte dei conti*



**Roma, 22 Dicembre 2016**

**Al Segretario generale della Corte dei conti**

**e, p.c.**

**Ai Dirigenti generali della Corte dei conti**

**Ai Dirigenti della Corte dei conti**

**Ai Preposti della Corte dei conti**

**Al Servizio Relazioni Sindacali**

**Al Personale della Corte dei conti**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Modalità fruizione ferie residue

Egregio Segretario generale,

facendo seguito alla nota del 3 marzo u.s., di cui si allega copia, le scriventi OO.SS. rappresentano l'esigenza di ribadire la necessità di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori della Corte dei conti pari opportunità in ordine alle modalità di fruizione delle ferie, ed in modo particolare di quelle residue.

A tal riguardo, è sempre bene sottolineare che parliamo di un diritto irrinunciabile per il lavoratore, sancito dall'art. 36 della Costituzione, al fine di garantire recupero delle proprie energie psicofisiche.

Tutto questo rischia di essere precluso da disposizioni dirigenziali che in questi giorni si stanno adottando in alcuni Uffici della Corte, che mirano a limitare il numero di ferie possedute dal personale al 31 dicembre 2016.

E' d'uopo evidenziare che l'art. 16 del CCNL del 6 maggio 1995 prevede in modo particolare due ipotesi di differimento del godimento delle ferie, rispetto all'anno corrente:

- *“Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.”;*
- *“In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.”*

**Tra le suddette disposizioni non vi è alcun riferimento ad un numero massimo di giorni di ferie differibili.**

Tra l'altro si ritiene opportuno precisare che il soggetto competente ad attestare la sussistenza delle indifferibili esigenze di servizio è il responsabile della struttura (sia di livello dirigenziale, che non dirigenziale) presso la quale presta servizio il dipendente.

Riteniamo, pertanto, fondamentale che nell'ambito di ciascun Ufficio della Corte sia definita una pianificazione delle ferie che non pregiudichi il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche, tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze personali, assicurando nel contempo la funzionalità degli Uffici.

Cordiali saluti.

**f.to Susanna Di Folco**

**f.to Alessandro Guarente**

**f.to Fernanda Amidani**